

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **98/1970** (ECLI:IT:COST:1970:98)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Udienza Pubblica del **05/05/1970**; Decisione del **04/06/1970**

Deposito del **16/06/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5067**

Atti decisi:

N. 98

SENTENZA 4 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 1 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma

secondo, e 29, commi primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, contenente la legge sul gratuito patrocinio, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1969 dalla commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Milano sulla domanda di Chiesa Margherita, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza 18 gennaio 1969, emessa nel corso dell'esame di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio per promuovere una causa in materia di ripartizione di oneri condominiali proposta da tale Margherita Chiesa, la commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Milano ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e 29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, della Costituzione.

Dopo avere premesso che deve essere ritenuta organo giurisdizionale, come tale legittimato a promuovere giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la commissione, in sostanza, così motiva la non manifesta infondatezza della questione sollevata:

In base alle norme citate, l'ammissione al gratuito patrocinio è subordinata all'esame delle "probabilità dell'esito favorevole della causa od affare" (art. 15) e la nomina del difensore è rimessa alla commissione (art. 29).

Queste disposizioni, ponendo delle gravi limitazioni al diritto di azione (previo accertamento del cosiddetto *fumus boni juris*) ed a quello di difesa (nomina d'ufficio dell'avvocato) vengono, quindi, a violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e quelli di libertà di azione e di diritto alla difesa sanciti dall'art. 24 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene oggi alla cognizione della Corte.

Considerato in diritto:

In via pregiudiziale occorre accertare se le commissioni per il gratuito patrocinio siano autorità giurisdizionali e, quindi, legittimate a proporre questioni incidentali di costituzionalità, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La commissione presso il tribunale di Milano, come premessa all'ordinanza di rinvio, afferma di ritenersi autorità giurisdizionale, in base alle seguenti testuali considerazioni: "Infatti, il procedimento dinanzi alle commissioni per il gratuito patrocinio, indipendentemente da una più specifica qualificazione, presenta tutti i caratteri distintivi dell'attività giurisdizionale: un giudice *super partes* e precostituito (art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282) la garanzia del contraddittorio (art. 20, cit. R.D.) la possibilità di riesame delle decisioni rese in prima istanza (art. 22) da parte di un'autorità non gerarchicamente superiore".

Nessuno di questi argomenti è, peraltro, univoco e conclusivo:

a) anche organi amministrativi possono essere costituiti a somiglianza di quelli giurisdizionali, ma non per questo assumono tale carattere, in quanto, pur se si pongono super partes, hanno soltanto il compito di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di opportunità o di convenienza, sempre revocabili e riesaminabili, senza l'efficacia preclusiva di riesame che caratterizza il giudicato;

b) il contraddittorio è regola generale che deve essere osservata anche in materia amministrativa per il ricorso gerarchico (art. 5 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383);

c) anche in materia amministrativa è ammesso il ricorso ad altro organo, che non abbia supremazia gerarchica (cosiddetto ricorso gerarchico improprio).

Argomenti univoci e conclusivi per escludere la natura giurisdizionale sono, invece, i seguenti:

a) la revocabilità in qualsiasi stadio della causa a domanda dell'intendenza di finanza (art. 21 del R.D. n. 3282 del 1923) e comunque in corso di causa, a domanda della parte contraria a quella ammessa al gratuito patrocinio, degli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, dei collegi, del consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche del pubblico ministero, nonché, per quanto riguarda il Consiglio di Stato o il Tribunale superiore delle acque pubbliche, a domanda dei presidenti dei relativi collegi (art. 34, cit. R.D.);

b) la non impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni presso le Corti di appello ed il Consiglio di Stato;

c) la conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Ne consegue che, in conformità con la prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza, deve essere negato il carattere giurisdizionale delle commissioni per il gratuito patrocinio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, 29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.